



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 132

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES

L'anno **Duemilatredici**, addì **27** del mese di **GIUGNO** alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere		X
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere		X
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, avente ad oggetto *“Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”*, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

VISTO il D.L. 8/4/2013, n. 35 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”*;

VISTA la circolare 1/DF del 29/04/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8/4/2013, n. 35;

RITENUTO per i motivi riportati nella premessa, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

(TARES)” e che alla competente AREA TECNICA ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell'AREA TECNICA, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 20.06.2013;

Uditi i seguenti interventi:

- il Sindaco, il quale esordisce rammentando l'incontro tenutosi nei giorni antecedenti in ordine all'istituzione del nuovo tributo denominato TARES, rievocando taluni degli aspetti trattati in quell'occasione; richiama la normativa istitutiva del nuovo tributo, soffermandosi sulle ragioni sottese alla necessità di approvare un apposito regolamento per la disciplina del TARES; fa presente che il regolamento proposto in approvazione è stato impostato dal soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani – il Consorzio di bacino basso novarese –, il quale, conformemente all'apposita normativa, ha anche predisposto il piano finanziario del servizio in questione; il Sindaco esprime la propria contrarietà all'istituzione del nuovo tributo, lamentando il fatto di ritrovarsi nella condizione di dover recepire ed approvare l'istituzione di un tributo regolamentato quasi del tutto da parte dello Stato;
- il consigliere Dellavesa, il quale esordisce dando atto di aver avuto modo di leggere il regolamento e ne sottolinea la complessità; prosegue esprimendo alcune considerazioni in merito; *in primis* fa rilevare l'improprietà della denominazione “tassa” del nuovo tributo, specie con riferimento alla parte relativa ai cd. “servizi indivisibili”; esprime inoltre la propria contrarietà rispetto alla previsione del contributo provinciale, nonché rispetto alla *maggiorazione standard* - pari a 0,30 euro per metro quadrato - riservata allo Stato;
- il Sindaco, il quale dichiara di condividere quanto enunciato dal consigliere Dellavesa;
- il consigliere Dellavesa, il quale fa rilevare come l'istituzione del nuovo tributo da parte dello Stato, per come impostata, faccia venir meno l'autonomia degli enti locali; prosegue facendo presente di aver potuto constatare che il regolamento contiene tutta una serie di informazioni che – a suo dire - dovrebbero essere rese note alle famiglie di Tornaco;
- il Sindaco, il quale fa presente che è in corso di predisposizione una comunicazione da recapitare ai vari contribuenti contenente alcune importanti informazioni al riguardo, ivi compresa la possibilità di comunicare al Comune eventuali rettifiche delle metrature dei beni soggetti al nuovo tributo;
- il consigliere Dellavesa, il quale chiede spiegazioni in ordine alla superficie tassabile;
- il Segretario comunale, il quale, all'uopo interpellato, fornisce le delucidazioni del caso, facendo presente che fino alla revisione del catasto ed al conseguente allineamento dei dati a disposizione dei comuni e dell'Agenzia del territorio previsto dalla normativa di riferimento, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
- il consigliere Dellavesa, il quale conclude ribadendo la propria contrarietà all'istituzione del nuovo tributo, preannunciando la decisione del gruppo di minoranza di astenersi dalla votazione;
- il consigliere Grassullo, che fa rilevare come – data la situazione e l'obbligatorietà dell'adempimento relativo all'adozione del regolamento in oggetto – la minoranza consiliare goda di una posizione privilegiata che consente loro di astenersi dalla votazione;
- l'assessore Bernasconi, presente in aula, il quale fa rilevare che il fatto di dover approvare il regolamento in oggetto e l'istituzione del nuovo tributo, secondo il principio “*dura lex – sed lex*”, non impedisce al Consiglio comunale di esprimere *in toto* il proprio dissenso rispetto alla relativa istituzione, anche in considerazione del fatto che – senza la maggiorazione standard riservata allo Stato – ai cittadini il servizio sarebbe costato più o meno come la TARSU;
- i vari consiglieri presenti in aula concordano nel manifestare il proprio dissenso rispetto all'istituzione del nuovo tributo;

Terminata la discussione;

All'esito della votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

presenti: 11; Favorevoli: n. 8; Contrari: =; Astenuti: 3 (Mazzino, Dellavesa, Gerbino).

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente, all'esito di distinta votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

presenti: 11; favorevoli: n. 11; astenuti: =; contrari: =.

DELIBERA

- di rendere la medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Stefania Grassullo

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 3/7/2013

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 27/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

All. delib. C.C.
n. 132 del 27/6/2013

COMUNE DI TORNACO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 132 DEL
27/6/2013**

SOMMARIO

- Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO
- Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI
- Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- Art. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE
- Art. 9 – PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 10 – TARIFFE
- Art. 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- Art. 12 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE
- Art. 13 – COMPUTO DELLE SUPERFICI
- Art. 14 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE
- Art. 15 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI
- Art. 16 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE
- Art. 17 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 18 - RIDUZIONI
- Art. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
- Art. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
- Art. 22 – DENUNCE
- Art. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- Art. 24 – IMPORTI MINIMI
- Art. 25 – RISCOSSIONE
- Art. 26 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE
- Art. 27 - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Art. 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 29 – SANZIONI
- Art. 30 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 31 – CONTENZIOSO
- Art. 32– ABROGAZIONI
- Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE
- Art 34 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- Art 35 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 36 – NORME DI RINVIO

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Il gettito complessivo del tributo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, comma 11, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Tornaco in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

Il tributo ha per oggetto il servizio relativo alla gestione – in tutte le sue varie fasi – dei rifiuti di cui all'art. 2 e dei servizi comunali definiti indivisibili.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 20, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Il mancato o parziale utilizzo del servizio quando questo è disponibile da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa. Si intendono ubicati in zone servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dall'articolo precedente.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'art. 14, commi 9, 11 e 12, del D.L. 201/2011, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, sino all'emanazione ed entrata in vigore del regolamento previsto al comma 12 del D.L. 201/2011; è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:

- a) **quota fissa:** è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
- b) **quota variabile:** è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento o recupero.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni, si applica ai sensi del D.L. 201/2011 una maggiorazione pari ad €/mq 0,30, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette a tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti; ad essa si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti, ad eccezione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/92.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 21.

Il gettito derivante dalla maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 6.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE

Il costo complessivo del servizio, ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 23, è determinato in funzione del piano finanziario redatto in collaborazione con il soggetto che gestisce il servizio stesso, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, sino all'emanazione ed entrata in vigore del regolamento previsto al comma 12 del D.L. 201/2011.

Ai fini della determinazione del costo e della percentuale di copertura del servizio, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

Art. 9 – PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai fini della commisurazione della tassa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99, nelle more di approvazione del regolamento previsto dal D.L. 201/2011.

La **quota fissa** è determinata:

- a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF = Qud * Ka * Sup$$

dove:

Qud = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle stesse

Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza

- b) per le **utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 21**, con l'applicazione della seguente formula:

$$QF = Qund * Kc * Sup$$

dove:

Qund = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle stesse

Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

- a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Qudv * Kb * Cu$$

dove:

Qudv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

- b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva.

Art. 10 – TARIFFE

Ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La tariffa applicabile annualmente alla singola utenza è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'art. 22, dei criteri di determinazione di cui all'art. 9, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, redatto, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al D.L. 201/2011, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999.

Gli uffici comunali forniscono le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il D.Lgs. 158/1999.

In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma precedente, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.

Le tariffe sono uniformate ai criteri ed ai coefficienti del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Kb, Kc, Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci

corrispondenti di uso, maggiorata del 10% . In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 22, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

Alla tassa giornaliera si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 12 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 9, modificato dalla Legge 228/2012, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari **all'80 per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Art. 13 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi titolo adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenze o accessori di civile abitazione, sono computate al 30%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui all'art. 15.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta della percentuale indicata, relativamente alle seguenti categorie di utenza non domestica (D.L. 201/2011, art. 14, comma 22, lettera d D).

Categoria	Riduzione %
2.13	20
2.14	20

I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro **presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.**

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

Art. 14 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

Sono soggetti al tributo tutti i vani principali secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza.

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 15, tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 15 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) parti comuni del condominio (art. 1117 del codice civile), ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi.

Sono altresì esclusi dalla tassa oltre i casi espressamente previsti dalla legge:

- a) i locali ed aree utilizzati per esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- c) i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;

Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 16 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 15 devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento e il tributo decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 17 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La quota fissa e la quota variabile della tassa sono ridotte:

- a) del 25% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia

specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 32.

Tali riduzioni si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6.

Art. 18 - RIDUZIONI

Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie:

- a) su istanza motivata dei titolari di attività non domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tassa; le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua; nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento iscritti a bilancio;
- b) alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della quota variabile della tassa nel caso di documentato avvio al recupero dei rifiuti assimilati presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari; la riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell'anno e la produzione complessiva di rifiuti assimilati nel medesimo anno e comunque entro il limite massimo dell'80% della parte variabile della tassa.
- c) alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido e del verde è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa pari al 20%; l'agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avrà effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al primo comma, punti a) e b), le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato. Non si terrà conto dell'avvenuto recupero, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Tali riduzioni applicano anche alle maggiorazioni di cui all'art. 6.

Le riduzioni di cui agli artt. 17e 18 e sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 30%.

Art. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008;

il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 21 categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3) Stabilimenti balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche ed istituti di credito
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17) Bar, caffè, pasticceria
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

Per quel che concerne le utenze domestiche, l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche alla data del 30 giugno precedente all'emissione dell'avviso ed in base a quanto disposto dal successivo art. 21.

La categoria per utenze domestiche viene applicata, a fini di equità e correttezza nella ripartizione del gettito, in funzione della specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.

Per quel che concerne le utenze non domestiche, la categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.

Art. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:

- o domestiche residenti
- o domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza sul territorio comunale, come risulta dall'anagrafe dell'Ente, alla data del 30 giugno precedente

all'emissione del ruolo dell'anno di riferimento, ovvero alla data di inizio occupazione qualora successiva ma precedente all'emissione del ruolo stesso salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente.

Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati con diritto allo sgravio o al rimborso con decorrenza dal bimestre solare successivo:

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
- b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora;

Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata della successiva cartella esattoriale notificata.

Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in due unità salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.

Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è comunque determinato in due unità.

Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti.

Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono forfettariamente **due** occupanti.

Art. 22 – DENUNCE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- l'ubicazione dei locali e delle aree ed i riferimenti catastali;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine precedentemente indicato, se più favorevole.

Come ricevuta verrà rilasciata copia timbrata.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata dal giorno indicato con il timbro postale.

Art. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (F24)

L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, i virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 24 – IMPORTI MINIMI

Ai sensi dell'art. 25 L. 289/2002, la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo minimo della stessa, comprensivo dell'addizionale provinciale, è inferiore ad € 12,00 (dodici) Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento disciplinata dal precedente art. 10.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 30,00 (trenta) (art. 3, comma 10, D.L. 95/2012).

Art. 25 – RISCOSSIONE

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti alla fine del mese di luglio e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 (0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi).

Art. 26 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 25, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento .

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso vigente calcolati secondo quanto previsto dall'art. 29.

Art. 27 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità della comunicazione. Le omesse, incomplete, infedeli comunicazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs 471/1997 e s.m.i. (art. 1 commi 106, 107, 108 L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007).

Art. 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 29 – SANZIONI

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43,

- o in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero
- *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica*

nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*
- *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*

Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 (due)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. 98/2011)

- o in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **dal 100 (cento)% al 200 (duecento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- o in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- o in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento)**
- o le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 31 – CONTENZIOSO

Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 32– ABROGAZIONI

Ai sensi del comma 46 dell'art. 14 D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del tributo.

Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2013 e comunque dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale previste dall'art. 4 dello Statuto comunale.

Art 34 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art 35 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 36 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. L. 201/2011 e s.m.i., della L. 296/2006 e del D.P.R. 158/99 (nelle more di approvazione del regolamento previsto dal D.L. 201/2011).